

“Decreto rilancio”

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO



Beneficiari

Soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo, di reddito agrario, titolari di partita IVA

Finalità

Sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19"

Spese ammissibili

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonchè ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19

Agevolazione

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

- 20% per soggetti con ricavi o compensi < 400.000 € nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al momento entrata in vigore del decreto
- 15% per soggetti con ricavi o compensi \geq 400.000 € e \leq 1.000.000 € nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al momento entrata in vigore del decreto
- 10% per soggetti con ricavi o compensi >1.000.000 € e \leq 5.000.000 € nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al momento entrata in vigore del decreto

Il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza

Procedura di accesso

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura.

Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa saranno definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Riferimenti

Art 25 D.L. 19/5/2020 n°34
Ente gestore: Agenzia Entrate